



ALDO

CITTA' DI RANDAZZO

Città Metropolitana di Catania

ORDINANZA SINDACALE NR. 5 DEL 08/02/2023

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro in occasione delle manifestazioni del "Carnevale a Randazzo 2023" del 18 - 19 e 21 Febbraio 2023.

IL SINDACO

VISTO il programma degli eventi del "Carnevale a Randazzo 2023, organizzati dall'Associazione turistica "ProLoco" di Randazzo con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che le manifestazioni programmate nei giorni 18 - 19 e 21 Febbraio 2023 (Sfilate di gruppi in maschera, piccoli carri allegorici e intrattenimenti musicali) richiameranno un notevole afflusso di persone e la vendita e il consumo per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro potrebbe comportare pericoli per la pubblica incolumità;

VALUTATO che in concomitanza delle suddette manifestazioni, è uso concedere l'occupazione di suolo pubblico ad operatori che svolgono anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica nelle vie del centro storico;

RILEVATO che in occasione di manifestazioni, gli acquirenti di bevande da pubblici esercizi, attività commerciali e di laboratori artigianali alimentari, dopo aver consumato il relativo contenuto, sono soliti abbandonare sul suolo pubblico le bottiglie di vetro, talvolta frantumate;

CONSIDERATO che tale fatto, oltre a costituire particolare pericolo per la pubblica incolumità, è causa di insicurezza per i cittadini e i numerosi ospiti della città, può dar luogo a comportamenti offensivi ed incivili;

RITENUTO opportuno assicurare, nel caso specifico il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire i rischi a danno della sicurezza e della incolumità delle persone, oltre che garantire l'igiene nelle strade e negli spazi cittadini, adottando un provvedimento di sicurezza urbana contingibile ed urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23/05/2008 nr. 92 convertito con modifiche nella legge 24/07/2008 nr. 125;

ORDINA

nei giorni 18 - 19 e 21 Febbraio 2023

nelle aree di svolgimento delle manifestazioni ed in particolare: nella P.zza F. Basile - Piazza Vagliasindi - Via G. Basile tratto compreso tra P.zza Loreto e Via Coclite - Via V. Veneto - Via Dei Romano - Via Santuario - Piazza Loreto - Piazza Bixio - Via Regina Margherita - Via Umberto - Piazza Basilica - Piazza S. Maria - Via dei Lanza - P.zza Mons. Mancini - Piazza Municipio - Piazza S. F.sco di Paola - Via Roma - Piazza S. F.sco D'Assisi - Piazza S. Nicolò - Piazza Municipio - Piazza XX Settembre - Piazza S. Martino e nell'area interna delimitata dalle predette vie e piazze ;

VIETARE LA VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO

1. ai titolari di posteggi autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica;
2. ai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
3. ai titolari di esercizi commerciali ed artigianali abilitati alla vendita per asporto;
4. ai titolari di distributori automatici per la vendita di alimenti e bevande.

Nel dettaglio, nei locali di somministrazione di alimenti e bevande, a posto fisso o su area pubblica, è consentita unicamente la mescita al banco delle bevande, ove in possesso della relativa autorizzazione.

Per le medesime ragioni di sicurezza pubblica, all'interno delle aree sopracitate, è vietato il possesso e la detenzione di bottiglie di vetro, in quanto oggetti atti ad offendere e che comunque possono essere fonte di pericolo per la pubblica incolumità.

DISPONE

1. Agli esercizi pubblici e commerciali, operanti nella zona della manifestazione, di esporre in modo ben visibile al pubblico la presente ordinanza di divieto, restando ferma la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica o nelle lattine;
2. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Istituzionale Informatico ;
3. L'invio della stessa, per quanto di competenza:
al Sig. Prefetto della Provincia di Catania;
al Comando di Polizia Locale;
al Comando Stazione Carabinieri di Randazzo;
ai titolari degli esercizi pubblici e commerciali;
ai titolari di distributori automatici per la vendita di alimenti e bevande;
ai titolari di posteggio su area pubblica.

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000. Per effetto ed ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/1981 e s.m.i., ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della suddetta sanzione pari alla somma di 50 euro (doppio del minimo);

E' fatta salva l'applicazione, ove ricorra, delle sanzioni stabilite dall'art. 54 della L. 120/2010 e dell'art. 23 della Legge 88/2009, nonché il rapporto all'A.G. in riferimento all'art. 650 del c.p..

COMUNICA

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.,avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Prefetto della Provincia di Catania nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania nel termine di 60 giorni dalla stessa data di notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data di notificazione.

 IL SINDACO
Francesco Sgroi